

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

N.R.G. 9519/2025

Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

Parte_1 (*C.F._1*) rappresentato e difeso
dall'Avv.to PRETTI MICHELE

ricorrente

contro

CP_1 *P.IVA_1*), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO

resistente

OGGETTO: Ripetizione di indebitato

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25 luglio 2025, il Sig. *Parte_1* ha convenuto in giudizio l'*CP_1* per sentir accertare e dichiarare l'irripetibilità di un indebitato pensionistico di € 15.613,20, richiesto in restituzione dall' *CP_2* , e per ottenere la condanna dello stesso alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo.

A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha esposto di essere titolare di pensione di anzianità (cat. VOCOM) dal 1.12.2015, liquidata in via definitiva in data 28.9.2016.

Con comunicazione del 7.4.2022, l'*CP_1* ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, riducendone l'importo e contestando un indebitato per il periodo dal 1.12.2015 al 30.4.2022, a causa di una "variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione".

Tale variazione è derivata dalla correzione di un dato retributivo relativo all'anno 2008, originariamente comunicato in modo errato dall'ex datore di lavoro del ricorrente.

Il Sig. *Parte_1* ha sostenuto l'illegittimità della pretesa restitutoria, invocando la violazione del principio del legittimo affidamento, consolidatosi in quasi sei anni dalla liquidazione definitiva della pensione, e l'assenza di qualsiasi condotta dolosa a lui imputabile.

Ha inoltre eccepito la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 52 della L. 88/1989, ritenendo l'errore imputabile all'*CP_1* per non aver effettuato le opportune verifiche prima di emettere il provvedimento definitivo.

Si è costituito in giudizio l'*CP_1*, chiedendo il rigetto del ricorso. L'*CP_2* ha argomentato che la disciplina della sanatoria non sarebbe applicabile, in quanto l'errore di calcolo non è imputabile all'ente, bensì al datore di lavoro che ha comunicato dati retributivi errati. A sostegno di tale tesi, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste un onere dell'ente previdenziale di verificare i dati trasmessi dal datore di lavoro (Cass. n. 17417/2016). In via subordinata, l'*CP_1* ha dedotto la sussistenza del dolo omissivo del pensionato, il quale, avendo a disposizione l'estratto conto contributivo, non avrebbe potuto non accorgersi del macroscopico errore nella retribuzione del 2008 e avrebbe avuto l'obbligo di segnalarlo.

La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'udienza del 04.12.2025 con lettura del dispositivo.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La controversia verte sulla legittimità della pretesa restitutoria avanzata dall'*CP_1* per somme erogate a titolo di pensione e successivamente ritenute indebite a seguito di una riliquidazione. La disciplina di riferimento è quella speciale dell'indebito previdenziale, che deroga alla regola generale della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. e trova il suo fondamento normativo nel combinato disposto dell'art. 52, comma 2, della Legge n. 88/1989 e dell'art. 13 della Legge n. 412/1991.

Tale normativa subordina l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite alla sussistenza di quattro condizioni cumulative: a) il pagamento delle somme in base a un formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione di tale provvedimento all'interessato; c) un errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) l'insussistenza del dolo dell'interessato (Cass. Civ., Sez. L, N. 5351 del 28-02-2025; Tribunale di Lecce, Sentenza n.3833 del 4 dicembre 2024).

Nel caso di specie, i primi due requisiti sono pacificamente integrati, essendo l'erogazione avvenuta sulla base del provvedimento di liquidazione definitiva della pensione del 28 settembre 2016, regolarmente comunicato al ricorrente.

L'oggetto della questione risiede, pertanto, nella verifica degli altri due presupposti, ovvero l'imputabilità dell'errore all'*CP_1* e l'assenza di dolo in capo al pensionato.

Quanto all'imputabilità dell'errore, la difesa dell'*CP_1* si fonda principalmente sull'argomento che l'originaria anomalia deriverebbe da un'errata comunicazione del datore di lavoro, escludendo così una propria responsabilità. Sebbene l'errore materiale iniziale sia riconducibile a un soggetto terzo, non si può ignorare il comportamento successivo dell'*CP_2*.

L'*CP_1*, infatti, ha recepito tale dato, lo ha posto a base del calcolo e, soprattutto, ha emesso nel 2016 un provvedimento di liquidazione "definitiva" della pensione, senza effettuare alcuna verifica per un periodo di quasi sei anni. Tale prolungata inerzia, unita all'adozione di un atto formale che cristallizzava la situazione, ha ingenerato nel pensionato un incolpevole e ragionevole affidamento sulla correttezza delle somme percepite, somme destinate a soddisfare bisogni primari e costituzionalmente tutelati.

L'aver consolidato una situazione errata per un lasso di tempo così significativo costituisce un errore imputabile all'ente, che non può far ricadere le conseguenze della propria tardiva verifica sul cittadino incolpevole.

Riguardo al secondo profilo, ossia la sussistenza del dolo, l'*CP_1* adduce un presunto "dolo omissivo" del ricorrente, il quale avrebbe dovuto accorgersi dell'errore consultando il proprio estratto conto e segnalarlo.

Tale prospettazione non può essere accolta. In primo luogo, il dolo non può essere presunto, ma deve essere concretamente provato dall'ente che lo allega. Come affermato dalla giurisprudenza, il dolo che consente la ripetibilità incondizionata consiste in un comportamento dell'interessato volto positivamente a indurre in errore l'ente erogatore.

Nel caso di specie, non solo non è emerso alcun comportamento attivo del Sig. *Parte_1* ma neppure è configurabile un dolo omissivo.

Sul punto, risulta dirimente il principio espresso da una recente pronuncia di merito, la quale ha chiarito che il dolo dell'assicurato *"pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio (...) è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente"* (Tribunale di Roma, Sentenza n. 8658 del 26 agosto 2024).

Nel caso in esame, l'errore retributivo risaliva al 2008 e l'*CP_1*, disponendo dei flussi informativi, aveva la possibilità, se non l'onere, di conoscere e verificare tali dati prima di procedere alla liquidazione definitiva del 2016.

Inoltre, come evidenziato dalla Corte di Cassazione in un caso analogo, l'aver ricevuto un estratto contributivo o un provvedimento di liquidazione dall'*CP_1* è tale da ingenerare, nel

lavoratore, la certezza della copertura contributiva e del corretto calcolo, fugando dubbi e consolidando la sua buona fede (Cass. Civ., Sez. L, N. 33882 del 17-11-2022; Tribunale di Messina, Sentenza n.889 del 8 maggio 2024).

Non si può pretendere che un normale cittadino, privo di specifiche competenze tecniche, si sostituisca all'Istituto nell'attività di controllo dei dati, soprattutto a fronte di un atto amministrativo qualificato come "definitivo".

In conclusione, l'errore che ha dato origine all'indebito, pur scaturendo da un dato errato fornito da un terzo, è divenuto imputabile all'*CP_1* a causa del suo comportamento successivo e della violazione del principio di tutela dell'affidamento. Al contempo, non è stata fornita alcuna prova del dolo del ricorrente, la cui buona fede deve essere presunta.

Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge per dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste. Di conseguenza, la pretesa dell'*CP_1* è illegittima e l'*CP_2* deve essere condannato alla restituzione di quanto già trattenuto sulla pensione del ricorrente, oltre accessori di legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di € 15.613,20 indicato nella comunicazione di riliquidazione in data 7.4.2022 dell'*CP_1* di Rho;

- condanna *CP_1* alla restituzione al Sig. *Parte_1* dell'importo complessivo di € 15.613,20, trattenuto per il recupero dell'asserito indebito sulla pensione n. 36615436 Cat. VOCOM, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

condanna la parte *CP_1* al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.500, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge .

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

04/12/2025

Il Giudice
Francesca Capelli

